

ALLEGATO A

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "UN NUOVO DONO"

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "UN NUOVO DONO"

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "UN NUOVO DONO" che in seguito sarà denominata l'Organizzazione. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la l.r. della Lombardia 1/08 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Pavia vicolo Tre Re n° 3

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate, anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente Statuto.

Art. 2 – finalità

L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

- progettare e realizzare, nell'ambito dei servizi socio sanitari, una innovativa unità d'offerta residenziale extra familiare per persone disabili gravi e gravissime, al fine di favorirne la vita indipendente, pur nella continuità affettiva ed emotiva con il loro nucleo familiare, così da costruire un "durante noi" positivo ed efficace e preparare un "dopo di noi" più sereno, consolidato e non traumatico;
- progettare e realizzare per ciascuna delle persone con disabilità (motoria/ intellettuale/ relazionale/ sensoriale/ fisica) che verranno ospitate nella nuova struttura residenziale un piano individualizzato di vita indipendente, rispondendo così ai loro bisogni di assistenza, cure sanitarie e riabilitative, educazione, istruzione, ricreazione e divertimento;
- promuovere ed attuare percorsi di formazione per le famiglie delle persone disabili, al fine di rendere meno doloroso il distacco, nonché raggiungere e mantenere il giusto equilibrio nel rapporto con gli operatori che gestiscono la struttura;

- progettare e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili gravi e gravissime che risiedono nella struttura, sviluppando legami con il territorio (altre associazioni, istituzioni etc.);
- promuovere e sollecitare la ricerca scientifica, la formazione, la tutela dei diritti civili a favore delle persone disabili e delle loro famiglie.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Organizzazione si propone di:

- costruire o ristrutturare, nonché supportare, mantenere e gestire, direttamente o indirettamente, una innovativa struttura residenziale, destinata ad ospitare stabilmente o anche per brevi periodi, persone disabili gravi e gravissime;
- promuovere, curare e garantire il monitoraggio della qualità di vita nell'ambiente residenziale, al fine di individuare nel tempo le soluzioni più idonee sia nel "durante noi" che nel "dopo di noi";
- elaborare e realizzare progetti, iniziative ed eventi destinati a garantire la più alta qualità di vita delle persone disabili, promuovendo la circolazione, lo scambio di informazioni ed esperienze, raccordandosi e sviluppando sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici o privati che operino nei settori di interesse dell'organizzazione o ne condividano lo spirito e le finalità;
- rapportarsi con le Amministrazioni Pubbliche del Territorio per ciò che attiene alle politiche socio sanitarie, assistenziali, culturali, di tempo libero etc.

L'Organizzazione potrà altresì svolgere le seguenti attività connesse:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di terreni e/o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- svolgere attività di raccolta fondi al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali o del sostegno di iniziative connesse;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi della gestione delle strutture e di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione;
- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Organizzazione, i relativi atti ed il pubblico;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 – Ammissione all'Organizzazione

Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono in modo espresso gli scopi,

lo spirito e gli ideali e presentano domanda scritta di ammissione e versano l'eventuale quota associativa che fosse stabilita dall'Assemblea.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione. In assenza di qualsiasi provvedimento di accoglimento o di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Esistono differenti categorie di soci:

- a) i soci fondatori sono coloro che hanno fondato l' Organizzazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) i soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Organizzazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- c) i soci sostenitori sono gli enti, le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni anche senza personalità giuridica e le persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo economico, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci, né godono di elettorato attivo e passivo;
- d) i soci onorari sono gli enti, le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo che, per la loro attività trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'Organizzazione ed al suo prestigio. I soci onorari possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci, né godono di elettorato attivo e passivo.

Art. 4 – Adesione all'Organizzazione

E' espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri. Il numero degli aderenti è illimitato. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

5.1 Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

5.2 Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'art. 7 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6 – Organi sociali dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

L'Assemblea degli aderenti;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

Il Segretario;

Il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea degli aderenti

7.1 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale) e del rendiconto economico preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, raccomandata, fax, e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a

tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli Aderenti all'Organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa, almeno 10 giorni prima di giorno previsto. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due consiglieri o da un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

7.2 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

7.3 Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale dell'Organizzazione, se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario e per qualunque altra decisione che il Consiglio Direttivo o la legge rimandi all'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda all'art. 16 del presente Statuto.

7.4 Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea provvede a:

- eleggere e revocare il Presidente;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta, entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività ed il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Organizzazione;
- approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
- decidere sulla decadenza dei soci;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Le riunioni del consiglio Direttivo possono tenersi anche su Skype, o utilizzando altri mezzi analoghi. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

8.2 Convocazione, validità e votazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione, oppure tramite fax o e-mail, almeno 5 giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.3 Oggetto delle delibere del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma delle attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto economico finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alla esclusione di aderenti;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione e degli organi sociali;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 10 – Il Vice Presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Organizzazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni

per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art.12 – Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 13 – Proventi e oneri dell'Organizzazione

I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, interessi attivi, avanzi di gestione.

Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione a enti, ammortamenti, interessi passivi.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 14 – Rendiconto economico finanziario

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti debbono restare depositati presso la Sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 15 – Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'Organizzazione (volontari "attivi") sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 17 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266/91, alla legge regionale della Lombardia 1/08, al D.lgs 4 dicembre 1997 n° 460 ed alle loro eventuali variazioni.

Art. 19 – Foro competente

Qualora insorgessero controversie tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Organizzazione, per la cui definizione possa essere fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria, è competente il Foro di Pavia.

Pavia, li 28/10/2015

Firme dei soci fondatori

Maurizio
Silvia Ferroni
Claudia Silvani
Domenico
Antonio

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO 28/10/15
AL N. 2538



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Anna Maria Bertoni